

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 107

Anno 47

3 maggio 2016

N. 124

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 MAGGIO 2016, N. 72

Influenza aviaria HPAI misure di restrizione

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 MAGGIO 2016, N. 72

Influenza aviaria HPAI misure di restrizione

IL PRESIDENTE

Visti:

- il T.U.L.L.S.S approvato con R.D. n. 1265/34;
- l'art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/54 n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge n.218 del 2 giugno 1988 – Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
- il D.M. n. 298 del 20 luglio 1989, regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della Legge n. 218 del 2 giugno 1988;
- il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 9 “Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria che abroga la Direttiva 92/40/CE;
- il Decreto del Ministero della Salute 13 novembre 2013 “Modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell'articolo 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9.”
- l'ordinanza del Ministero della Salute 26 agosto 2005 e s.m.i. “Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile”
- i referti della sezione di Forlì dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna emessi in data 29/04/2016 che riportano l'esito positivo rispettivamente agli esami sierologici e virologici nei confronti di un virus di influenza aviaria sottotipo H7 da campioni prelevati nell'allevamento di galline ovaiole sito nel comune di Portomaggiore (FE), Cod. Az. 019FE0026
- i referti del centro di referenza nazionale (IZS delle Venezie) che in data 30/04/2016 ha confermato la positività sierologica e in data 02/05/2016 ha confermato la positività virologica in che ha evidenziato che si tratta di virus influenzale H7N7 ad alta patogenicità (HPAI).

Considerati:

- i riscontri delle indagini epidemiologiche svolte dal Servizio Veterinario della AUSL di Ferrara in collaborazione con il reparto Sorveglianza Epidemiologica Veterinaria dell'IZSLER e con il Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, presso l'azienda sede di focolaio di influenza aviaria;
- la situazione epidemiologica regionale e nazionale.

Ritenuto necessario istituire una zona di protezione e una zona di sorveglianza intorno al focolaio e definire le misure da applicare in tali zone ai sensi del decreto Legislativo 9/2010 sopra richiamato;

Ritenuto opportuno integrare le misure attualmente in vigore in Regione Emilia-Romagna nei confronti dell'influenza aviaria per quanto riguarda la biosicurezza e i controlli presso gli allevamenti avicoli.

Valutato necessario procedere alla verifica sanitaria degli allevamenti avicoli presenti nell'area territoriale circostante gli

allevamenti sede di focolaio ed in quelli ad esso funzionalmente collegati.

Dato atto del parere allegato

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la salute

ORDINA

l'istituzione di:

- una zona di protezione del raggio di tre chilometri intorno all'azienda IT019FE026, coordinate 44,727214 N, 11,858137 E (come da mappa allegata parte integrante), comprendente parte dei comuni di Portomaggiore e Ostellato situati in provincia di Ferrara;

- una zona di sorveglianza del raggio di dieci chilometri intorno all'azienda IT019FE026, coordinate 44,727214 N, 11,858137 E (vedi mappa allegata), comprendente i comuni della provincia di Ferrara di seguito elencati: l'intero territorio dei comuni di Portomaggiore, Ostellato, Tresigallo, Masi Torello, Voghiera e parte del territorio dei comuni di Formignana, Fiscaglia, Ferrara, Argenta.

e

l'adozione delle misure come di seguito specificate.

1. Il Servizio Veterinario della AUSL di Ferrara garantisce l'applicazione delle seguenti misure

1.1. censimento di tutte le aziende avicole e degli animali presenti verificando anche l'aggiornamento dell'anagrafe zootecnica nazionale per le aziende commerciali;

1.2. sopralluoghi in tutte le aziende commerciali per valutare eventuale sintomatologia riferibile a influenza aviaria a bassa o alta patogenicità verificando la documentazione dell'allevamento per valutare se ci sono stati nel periodo a rischio di introduzione della malattia aumenti di mortalità, cali della produzione di uova e del consumo di mangime e sottoponendo ad esame clinico il pollame e gli altri volatili detenuti;

1.3. verifica delle procedure di tracciabilità e biosicurezza delle aziende commerciali presenti con particolare attenzione alle procedure gestionali;

1.4. ulteriori controlli negli allevamenti delle specie sensibili secondo le indicazioni del Ministero della Salute e del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica di questa Regione.

2. Misure da applicare nelle zone di protezione

Nella zona di protezione devono essere applicate le seguenti misure:

2.1. tutto il pollame e tutti gli altri volatili detenuti sono trasferiti e tenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;

2.2. i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili vivi, carne, mangime, concime, liquami e lettiera, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono sottoposti a disinfezione secondo le procedure previste dall'art. 48 del D.L.gs 9/2010;

2.3. tutte le parti di veicoli, utilizzati dal personale o da altre persone, che entrano o escono dalle aziende e che potrebbero essere state contaminate sono sottoposte senza indugio a disinfezione secondo le procedure previste dall'art. 48 del D.L.gs 9/2010;

2.4. non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame o di altri

volatili o di mammiferi domestici; tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: a) non hanno contatti con il pollame o altri volatili detenuti nell'azienda; b) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili detenuti nell'azienda;

2.5. aumenti della morbilità o della mortalità o cali dei livelli di produzione e del consumo di mangime nelle aziende sono immediatamente segnalati alla AUSL competente per territorio;

2.6. chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

2.7. il titolare tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia; tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio veterinario della ASL competente che lo richiama;

2.8. sono vietati, salvo autorizzazione della Regione la rimozione o lo spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami di volatili proveniente dalle aziende ubicate nelle zone di protezione;

2.9. è vietata l'introduzione e l'immissione di selvaggina delle specie sensibili destinata al ripopolamento faunistico;

2.10. è vietata la vendita ambulante di volatili;

2.11. sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende, su strada, salvo che sulle strade private delle aziende o su rotaia, di pollame, altri volatili, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova e di carcasce.

2.12. è vietato il trasporto di carni di pollame dai macelli, dagli impianti di sezionamento e dai depositi frigoriferi salvo se: a) le carni provengono da pollame allevato al di fuori delle zone di protezione e sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni di pollame provenienti dalle zone di protezione; b) le carni sono state prodotte almeno 21 giorni prima della data stimata della prima infezione in un'azienda all'interno di una zona di protezione e da allora sono state conservate e trasportate non si applica tuttavia al transito su strada o rotaia attraverso separatamente dalle carni prodotte in seguito. Il divieto di cui ai punti 2.11 e 2.12 la zona di protezione che non comporti operazioni di scarico o soste.

3. Misure da applicare nella zona di sorveglianza

Nella zona di sorveglianza devono essere applicate le seguenti misure:

3.1. è vietata la movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova all'interno della zona di sorveglianza salvo autorizzazione della Regione; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;

3.2. è vietato il trasporto di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovoprodotti ubicati all'esterno della zona di sorveglianza.

3.3. in relazione ai divieti di cui ai punti 3.1 e 3.2 la Regione in accordo con il Ministero della salute e sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria, può rilasciare specifiche deroghe in conformità con quanto previsto dalla Direttiva 2005/94/CE e s.m.i. definendone le modalità.

3.4. I detentori in solido con i proprietari degli allevamenti avicoli sono responsabili del rispetto dei requisiti previsti dalle deroghe concesse.

3.5. chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

3.6. i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasce, mangime, concime, liquami e lettiera, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio dopo la contaminazione secondo un più procedure previste dall'art. 48 del D.Lgs 9/2010;

3.7. non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici; tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda, non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;

3.8. aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al Servizio Veterinario della AUSL che svolge gli opportuni accertamenti;

3.9. il titolare dell'azienda tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio veterinari della ASL competente che lo richiede;

3.10. sono vietati, salvo autorizzazione del Servizio Veterinario dell'AUSL la rimozione o lo spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami di volatili proveniente dalle aziende ubicate nelle zone di protezione;

3.11. è vietata l'introduzione e l'immissione, nel territorio di pollame o altri volatili destinati al ripopolamento faunistico;

3.12. è vietata la caccia agli acquatici in appostamento fisso con uso di richiami vivi.

Le presenti misure sono mantenute per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta.

4. Altre Disposizioni per l'intero territorio regionale

4.1. Su tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna sono sospesi mercati, fiere e concentramenti di pollame e altri volatili.



4.2. È vietata la movimentazione di pollame e altri volatili verso mercati, fiere e concentramenti di animali che si svolgono in altre regioni.

4.3. Nelle provincie di Bologna, Ferrara e Ravenna, nel territorio a nord dell'autostrada A14 tutto il pollame e tutti gli altri volatili sono trasferiti e tenuti all'interno di edifici dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici.

4.4. Su tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna sono attuati controlli straordinari secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dal Servizio Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica di questa Regione

Il presente atto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Il Presidente
Stefano Bonaccini



COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.